

Nota metodologica

Queste tavole di dati mostrano l'aggiornamento al giugno 2026 degli indici di monitoraggio degli obiettivi PNRR in ambito di giustizia civile. Le elaborazioni sono state effettuate sulla base della fornitura dei dati da parte del Ministero di Giustizia. Il Ministero acquisisce i dati dai singoli uffici giudiziari: 140 Tribunali, 29 Corti di appello, incluse le tre sezioni distaccate, e la Corte di Cassazione. Non sono stati esaminati in questo report i dati attinenti ai giudici di pace e al Tribunale di minorenni, che non sono oggetto della valutazione ai fini dei *target* Pnrr.

L'Italia si è impegnata a raggiungere importanti obiettivi quantitativi (*target*) entro il 30 giugno 2026. Questi traguardi, concordati con la Commissione europea nell'ambito del Pnrr e utilizzati a livello internazionale dalla Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia), servono in particolare a monitorare la riduzione dei tempi dei processi attraverso il *Disposition Time* (DT) e il miglioramento del rapporto tra procedimenti conclusi e iniziati (tasso di smaltimento o *Clearance Rate* - RT). In particolare, il *Disposition Time* (tempo medio di definizione in giorni), si ottiene come rapporto tra il numero di procedimenti pendenti a fine anno e il numero di procedimenti definiti nello stesso anno moltiplicato per 365 giorni (366 per gli anni bisestili) e misura il numero di giorni necessari a concludere i processi in corso a fronte di una capacità di smaltimento costante.

Per la giustizia civile è richiesta la riduzione rispetto al 2019 del 40% del tempo medio impiegato per definire i procedimenti contenziosi¹. Questi ultimi riguardano quelle situazioni in cui delle "parti" con interessi contrapposti si rivolgono ad un giudice per risolvere una lite e rappresentano poco meno della metà (46,3% nel 2025) del totale dei procedimenti civili definiti. Sempre in ambito civile un altro obiettivo concerne l'abbattimento dell'arretrato storico del 90% dei procedimenti (contenziosi e non contenziosi, vedi Glossario) pendenti al 2022 in Tribunale (iscritti tra il 2017 e il 2022) e in Corte di appello (iscritti tra il 2018 e il 2022).

Le tavole hanno come focus alcuni aggregati da misurare, secondo i *target* previsti dal Pnrr, di seguito elencati.

Smaltimento civile – Per il calcolo degli obiettivi di smaltimento civile l'aggregato rilevante è il medesimo di quello considerato per il monitoraggio dell'arretrato "Legge Pinto" (Legge 24 marzo 2001, n. 89) e utilizzati per la produzione delle statistiche ufficiali. Per i Tribunali riguarda tutti i procedimenti iscritti nel registro SICID, esclusi gli accertamenti tecnici preventivi ex art. 445 bis c.p.c., le verbalizzazioni di dichiarazione giurata e tutta la materia del Giudice Tutelare, mentre per le Corti di Appello sono considerati tutti i procedimenti iscritti nel registro SICID.

Disposition time (DT) civile – La Commissione europea ha chiesto che fossero considerati solo i "procedimenti contenziosi" secondo il criterio elaborato dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (Cepej). Secondo questa classificazione, per il Tribunale, l'aggregato di riferimento include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi, con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali e degli oggetti in materia di famiglia riconducibili alla volontaria giurisdizione, Controversie agrarie, Controversie in materia di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria (inclusi gli speciali e gli ATP). Sono invece esclusi i ruoli degli Affari di volontaria giurisdizione, dei Procedimenti speciali e sommari, nonché le procedure esecutive e concorsuali con l'eccezione dei "Ricorsi per liquidazione giudiziale" che sostituiscono la materia "Istanze di fallimento", da considerare ad esaurimento.

Per la Corte di appello, l'aggregato di riferimento include i procedimenti relativi ai seguenti ruoli: Affari civili contenziosi, con l'esclusione delle separazioni e dei divorzi consensuali e degli oggetti in materia di famiglia riconducibili alla volontaria giurisdizione, Controversie agrarie e Controversie in materia di lavoro, previdenza,

assistenza obbligatoria. Sono escluse le altre tipologie di procedimento, con l'unica eccezione dei procedimenti di Equa riparazione che vanno considerati nell'aggregato.

Il dato utilizzato non è creato a fini statistici, bensì si tratta di un dato operativo poi estratto e utilizzato per monitorare statisticamente il flusso dei procedimenti.

I dati dei flussi procedimenti civili sono estratti dai registri ufficiali in uso presso le cancellerie degli Uffici giudiziari, rappresentano pertanto dati amministrativi sui quali non è possibile effettuare alcuna modifica o rettifica, se non su certificazione dell'Ufficio stesso.

Le misure per la rilevazione dei flussi sono ottenute dall'aggregazione dei dati elementari estratti in modo indipendente rispetto al conteggio. Pertanto, potrebbero rilevarsi disallineamenti nel conteggio complessivo di periodi diversi, in particolare sul dato della pendenza finale, anche a causa dell'eventuale rilavorazione di alcuni fascicoli (come riassunzione, separazione del fascicolo e dei fascicoli definiti con sentenza e con altre modalità) come previsto dalla procedura civile e penale.

Le modifiche strutturali dell'ultimo periodo

I cambiamenti legislativi e organizzativi attuati e in fase di attuazione mirano a produrre effetti tangibili per chi ha una causa in corso, la riduzione dei tempi (*Disposition Time*), il cui obiettivo principale è abbattere l'arretrato e ridurre la durata media dei processi; la migliore organizzazione, un ufficio più efficiente significa risposte più rapide alle istanze dei cittadini e degli avvocati; migliore qualità delle decisioni, grazie al supporto della ricerca giurisprudenziale, le sentenze possono essere più approfondite e uniformi.

La creazione dell'Ufficio per il Processo (UPP) e la contestuale digitalizzazione, insieme alla Riforma Cartabia sono i pilastri della riforma della giustizia italiana legata al Pnrr.

Ufficio per il Processo (UPP)

Sinteticamente si può affermare che l'introduzione dell'Ufficio del processo comporta un cambio di modello: dal giudice che lavora isolato a una struttura di staff che lo supporta per velocizzare le decisioni e modernizzare i Tribunali. Concretamente gli Addetti all'Ufficio del Processo comportano un supporto operativo al Magistrato attraverso diverse attività:

- Studio dei fascicoli: Analisi preliminare delle cause per individuare i punti chiave.
- Ricerca giurisprudenziale: Reperimento di sentenze e dottrina per preparare le decisioni.
- Bozze di provvedimenti: Scrittura delle parti descrittive delle sentenze per snellire il lavoro del magistrato.

Transizione Digitale

La digitalizzazione non è solo "scansionare carta", ma un'integrazione profonda della tecnologia nel lavoro quotidiano. Il Processo Telematico comporta l'estensione dell'uso del digitale a tutte le fasi del giudizio, inclusa la gestione delle udienze e il deposito degli atti. Ciò comporta la dematerializzazione del processo, il passaggio dal fascicolo cartaceo a quello informatico, rendendo i documenti accessibili istantaneamente da remoto. In prospettiva ciò significa alimentare i sistemi informatici per monitorare i flussi di lavoro e creare archivi di giurisprudenza locale consultabili, utili soprattutto ai fini del monitoraggio e del raggiungimento della finalità statistica.

La Riforma del Sistema Giustizia (Riforma Cartabia)

Di seguito, vengono riportati alcuni elementi della Riforma del Sistema Giustizia (Riforma Cartabia) nei suoi contenuti, nei suoi obiettivi strategici, nelle fasi attuative e negli impatti procedurali.

Si tratta di due decreti: il D.Lgs. 149/2022 (in ambito della Giustizia Civile), legge delega ambito civile Legge 26 novembre 2021, n. 206 e il D.Lgs. 150/2022 (in ambito della Giustizia Penale) legge delega Ambito Penale: Legge 27 settembre 2021, n. 134 e successivi decreti correttivi. In campo penale D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito in L. 199/2022); in campo civile, D.Lgs. 10 ottobre 2024, n. 164, Legge 14 aprile 2023, n. 41 (Conversione D.L. 13/2023), che ha introdotto disposizioni transitorie per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo rito, evitando che le cause già iniziate subissero brusche interruzioni.

La Riforma Cartabia si è posta degli obiettivi strategici inserendosi nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rispondendo ai vincoli europei di efficientamento del sistema giudiziario italiano. Gli obiettivi quantitativi prefissati sono:

- Settore Civile: Riduzione dei tempi medi dei processi del 40%.

Il principio guida è la riduzione del contenzioso attraverso il potenziamento dei riti alternativi e la semplificazione delle fasi processuali, l'obiettivo è quindi la deflazione del carico giudiziario attraverso la de-giurisdizionalizzazione e l'incentivazione delle soluzioni stragiudiziali.

In ambito civile opera sul percorso processuale mirando alla riduzione del carico giudiziario attraverso:

- la deflazione del contenzioso: l'obiettivo è quello di svuotare le aule giudiziarie dai processi ritenuti superflui;
- la de-giurisdizionalizzazione: il conflitto viene spostato dal Tribunale ad altri ambiti (es. mediazione, negoziazione assistita, arbitrato). (con vantaggi fiscali spostando l'attenzione sugli ADR) e con aumento di competenza del giudice di pace che è fuori dal perimetro del Pnrr;
- il filtro dei flussi processuali: al sistema si dà capacità di bloccare a monte le liti temerarie o infondate;
- anticipazione del contraddittorio per garantire che il giudice giunga alla prima udienza con il quadro fattuale e probatorio già delineato.
- con un Filtro in Appello: È stato semplificato il meccanismo per dichiarare immediatamente inammissibili le impugnazioni che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolte e sono previste Sanzioni pecuniarie per Chi perde un appello "temerario".

Altre modifiche riguardano sempre in ambito civile:

- Rito Unitario di Cognizione: Unificazione dei riti e introduzione di memorie difensive integrative obbligatorie ante-udienza;
- Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie: Istituzione di un organo unico specializzato per superare la frammentazione delle competenze in materia familiare e minorile.
- estensione delle soluzioni stragiudiziali: ADR (*Alternative Dispute Resolution*): Estensione della mediazione obbligatoria e inasprimento delle sanzioni per la mancata partecipazione ingiustificata.
- la Tecnologia: Obbligatorietà del Processo Civile Telematico (PCT) per ogni grado e tipologia di atto.
- il supporto organizzativo: l'Ufficio per il Processo (UpP)

Il Decreto Correttivo Civile (D.Lgs. 164/2024) ha mirato a risolvere i nodi emersi nei primi 18 mesi di applicazione del "nuovo rito". Di seguito alcune modifiche.

- Salvaguardia dell'Oralità (Art. 127-ter c.p.c.):
 - Modifica: Si è specificato che, sebbene l'udienza "cartolare" (sostituita da note scritte) sia la prassi, il giudice deve disporre l'udienza in presenza se una delle parti ne fa richiesta motivata o se è necessaria l'audizione personale.

- Semplificazione dell'Esecuzione Forzata:
 - Modifica: È stata snellita la procedura per il pignoramento presso terzi, riducendo gli adempimenti burocratici a carico del creditore per l'iscrizione a ruolo, velocizzando il recupero crediti.
- Mediazione e Condizione di Procedibilità:
 - Modifica: Il correttivo ha chiarito che se la mediazione è stata esperita per la domanda principale, non è necessario ripeterla per le domande riconvenzionali "interdipendenti", riducendo i tempi morti.

ⁱ Il contenzioso civile nel 2025 riguarda il 44% dei procedimenti iscritti, sebbene con elevate differenze tra gli uffici: rappresenta il 41,2% in Tribunale, il 94,6% in Corte di Appello e il 98,8% presso la Corte di Cassazione. Per i procedimenti definiti, la quota del contenzioso è complessivamente pari al 46,3%, in particolare 43,1% in Tribunale, 95,3% in Corte di Appello, 98,8% in Cassazione.